

## **A tutti i Soggetti interessati**

**Oggetto:** dominio UAS -esenzione ai sensi dell'Articolo 71(2) del Regolamento (UE) 2018/1139-  
Utilizzo UAS non marcati C5/C6 ai fini dell'addestramento pratico su scenari STS-01  
e STS-02.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ha introdotto gli scenari standard EASA STS-01 e STS-02. Per tali scenari i piloti remoti devono aver preventivamente svolto un addestramento pratico sullo scenario di riferimento, erogato da un'Entità Riconosciuta che abbia presentato una dichiarazione ai sensi dell'Appendice 6 del Regolamento (EU) 2019/947.

L'addestramento pratico deve svolgersi in un ambiente operativo rappresentativo delle condizioni previste dallo scenario standard di riferimento, con le caratteristiche tecniche dell'UAS impiegato riportate nel Manuale delle Operazioni.

L'Entità Riconosciuta che eroga addestramento pratico sugli scenari standard, utilizzando il formato di cui all'Appendice 6, dichiara di svolgere il training nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'Appendice 1, in relazione allo specifico scenario standard di riferimento. Tale attività comporta l'impiego esclusivo di UAS marcati C5 e/o C6, conformi rispettivamente alle disposizioni delle Parti 16 e/o 17 del Regolamento (UE) 2019/945.

Poiché i "risk assessment" predefiniti PDRA-S01 e PDRA-S02, pubblicati da EASA, prevedono scenari operativi omologhi rispettivamente agli STS-01 e STS-02, fatta eccezione per la marcatura dell'UAS, ma con l'impiego di UAS conformi alle Parti 16 e 17 del Regolamento (UE) 2019/945, ne consegue che l'utilizzo di UAS privi di marcatura di classe, ma dotati dei medesimi requisiti tecnici, in un ambiente controllato come quello delle Entità Riconosciute, ai fini dell'addestramento pratico assicura un livello di sicurezza equivalente nelle operazioni svolte.

Le Entità Riconosciute da ENAC, ai fini dell'addestramento pratico sugli scenari STS, hanno già operato in condizioni di sicurezza utilizzando UAS conformi ai requisiti tecnici previsti dai PDRA-S01 e PDRA-S02 in virtù di una precedente esenzione concessa ai sensi dell'art. 71.1 del Regolamento (UE) 2018/1139, con validità fino al 1° febbraio 2024.

Tali Entità necessitano di poter proseguire l'impiego di UAS privi di marcatura di classe, ma dotati di requisiti tecnici equivalenti, per l'addestramento su STS-01 e STS-02. Ciò consente di contenere i costi di acquisizione di nuovi UAS e quelli di addestramento dei piloti remoti, garantendo al contempo lo stesso livello di preparazione e di sicurezza operativa. In tal modo si favorisce lo sviluppo del settore preservando i necessari standard di sicurezza delle operazioni.

L'ENAC, valutata la necessità delle Entità Riconosciute, autorizza la seguente misura di flessibilità al fine di consentire la prosecuzione dell'addestramento sugli scenari standard STS-01 e STS-02 mediante l'impiego di UAS privi di marcatura C5 e/o C6, ma dotati di caratteristiche tecniche equivalenti.

## SCOPO E APPLICABILITA'

Il presente provvedimento di esenzione, applicabile alle Entità Riconosciute, è emesso al fine di permettere l'erogazione dell'addestramento pratico sugli scenari STS-01 e STS-02 mediante l'impiego di UAS privi di marcatura C5/C6, ma conformi ai requisiti indicati nelle sezioni 6 del PDRA-S01, pubblicato con ED Decision 2023/012/R, e del PDRA-S02, pubblicato con ED Decision 2022/002/R.

L'esenzione riguarda gli articoli UAS.STS-01.020(1)(f) e UAS.STS-02.020(f)(a) del Regolamento (EU) 2019/947 ed è applicabile fino alla data del 31 dicembre 2027.

## CONDIZIONI E MITIGAZIONI

L'ENAC ritiene che l'esenzione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 71(2) del Regolamento (UE) 2018/1139, trattandosi di "esigenze aziendali urgenti delle persone soggette al Regolamento".

Le Entità Riconosciute che intende avvalersi della presente esenzione sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

- aver completato la procedura di riconoscimento da parte dell'ENAC, dimostrando la conformità ai requisiti dell'Appendice 3 del Regolamento (UE) 2019/947, e
- trasmettere all'ENAC una check-list attestante la rispondenza dell'UAS ai requisiti delle sezioni 6 del PDRA-S01 e/o PDRA-S02, corredata dalla relativa documentazione di supporto.

Tale misura di esenzione rispetta le seguenti condizioni:

- a) non è possibile affrontare adeguatamente le circostanze o le necessità in questione nel rispetto delle prescrizioni applicabili;
- b) sono garantiti la sicurezza, la tutela dell'ambiente e il rispetto dei requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'adozione di misure di mitigazione;
- c) lo Stato membro ha ridotto, per quanto possibile, ogni potenziale distorsione delle condizioni di mercato derivante dalla concessione dell'esenzione;
- d) l'esenzione è limitata per portata e durata nella misura strettamente necessaria e si applica in modo non discriminatorio.

La Direzione Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa provvederà a diffondere il contenuto dell'esenzione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente provvedimento di adozione dell'esenzione e i relativi termini sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, all'Agenzia e agli altri Stati membri EASA, in conformità a quanto disposto dagli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) 2018/1139.

Avv. Giovanna LASCHENA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

GRA/Silanos